

Decreto federale

concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti economici e commerciali di cooperazione allo sviluppo, inclusi i provvedimenti di sdebitamento

del 3 ottobre 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976¹⁾ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1990²⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Al fine di garantire la continuazione del finanziamento dei provvedimenti economici e commerciali di cooperazione internazionale allo sviluppo, è stanziato un credito quadro di 840 milioni di franchi.

² La durata del credito è fissata ad almeno quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1991, ma non prima che siano esauriti i mezzi previsti nel precedente credito quadro per provvedimenti economici e commerciali.

³ I crediti annui di pagamento sono iscritti nel preventivo.

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 21 giugno 1990

Il presidente: Ruffy
Il segretario: Koehler

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 1990

Il presidente: Cavelti
Il segretario: Huber

3211

¹⁾ RS 974.0

²⁾ FF 1990 I 1249

Decreto federale concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti economici e commerciali di cooperazione allo sviluppo, inclusi i provvedimenti di sdebitamento del 3 ottobre 1990

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.10.1990
Date	
Data	
Seite	537-537
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 463

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.